



1715
21-4-2017

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 12/2017/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari,
Commissioni Straordinarie e Segretari
comunali di

Antonimina, Bagnara Calabria,
Bivongi, Bovalino, Bova Marina,
Calanna, Campo Calabro, Caraffa del
Bianco, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano,
Gioia Tauro, Grotteria, Laganadi,
Laureana di Borrello, Motta San
Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola,
San Luca, Sant'Eufemia in
Aspromonte, Staiti, Terranova Sappo
Minulio, Varapodio e Villa San
Giovanni

e, p.c.

Ai Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali
Circondariali

Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 11 giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 25 giugno 2017.

- a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
- b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si forniscono alcune indicazioni concernenti la fase preparatoria del procedimento elettorale.

a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni, tra le altre, delle firme dei sottoscrittori delle liste.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Con riferimento alla potestà autenticatoria dei consiglieri e assessori comunali e provinciali elencati nel citato art. 14 della legge n. 53 del 1990, si richiama la Pubblicazione n. 5 - Elezioni comunali - Edizione 2017, recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, diffusa anche sui siti internet del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it e della Prefettura www.prefettura.it/reggiocalabria/.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 ai Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco, può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

Inoltre, la più recente giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990) ha riconosciuto ai pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 il potere di autenticazione nel territorio di loro competenza anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

I Segretari comunali o i funzionari incaricati dal Sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Codesti Comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico **purché all'interno del territorio comunale.**

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e dalla Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012).

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni - a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo - « non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.»

Le SS.LL. vorranno dare notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti delle forze politiche presenti in sede locale.

Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari elettorali 2017" del sito internet della Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/reggiocalabria/>.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(D. Stardi)